x legislatura — seconda commissione — seduta dell'8 gennaio 1992

COMMISSIONE II GIUSTIZIA

146.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO BARGONE

INDICE

	RAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Gargani ed altri: Tirocinio professionale per i dottori commercialisti (6120)	3
Bargone Antonio, Presidente	3, 4
Sorice Vincenzo, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	4
Vairo Gaetano (gruppo DC), Relatore	3



La seduta comincia alle 15,45.

VINCENZO CICONTE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Gargani ed altri: Tirocinio professionale per i dottori commercialisti (6120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gargani, Nicotra, Vairo, Di Donato, Galasso, Biondi, Principe, Bargone, Parigi e Grosso: « Tirocinio professionale per i dottori commercialisti ».

L'onorevole Vairo ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame mira a modificare la disciplina attualmente vigente in tema di requisiti per sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista e per l'iscrizione all'albo.

Attualmente, per l'iscrizione all'albo o all'elenco speciale occorre essere cittadini italiani ovvero di uno Stato estero a condizioni di reciprocità; godere del pieno esercizio dei diritti civili; essere di condotta irreprensibile; essere in possesso della laurea in economia e commercio o di laurea affine; aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista; avere la residenza nella circoscrizione.

La proposta di legge in esame trae origine principalmente dalla necessità di

ottemperare a quanto disposto dalla direttiva CEE 84/253 del Consiglio del 10 aprile 1984 che, all'articolo 4, prevede che una persona fisica può essere abilitata all'esercizio dell'attività professionale soltanto se ha effettuato un tirocinio oltre ad aver superato l'esame di idoneità professionale organizzato o riconosciuto dallo Stato. Il nostro ordinamento, sotto questo profilo, presenta una lacuna in quanto per poter sostenere l'esame di Stato non è prevista alcuna propedeutica attività professionale, diversamente da quanto avviene per tutti gli altri ambiti professionali rispetto ai quali, pertanto, esiste una forma di sperequazione.

Il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge stabilisce, inoltre, che il tirocinio, se effettuato presso un dottore commercialista che sia revisore contabile, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla citata direttiva CEE e che l'esame di abilitazione è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva stessa, integrato comunque con le materie da essa indicate.

La proposta di legge, infine, conferisce al ministro di grazia e giustizia il potere di fissare, con proprio decreto – emanato, di concerto con il ministro del lavoro e sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge – le modalità di svolgimento del tirocinio professionale.

Il provvedimento, dunque, è necessario per colmare la lacuna legislativa che ho ricordato poc'anzi e, conseguentemente, per garantire un più elevato livello di professionalità e preparazione di coloro che svolgono un'attività così importante nel settore economico-produttivo nonché per l'adeguamento della nostra legislazione alla direttiva comunitaria in materia. Per queste ragioni il relatore invita la Commissione ad approvarlo sollecitamente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo non ha nulla da eccepire sul merito della proposta di legge che è ben articolata e segue in modo adeguato l'orientamento della direttiva comunitaria cui il relatore ha fatto riferimento.

Il Governo si riserva, pertanto, di presentare soltanto qualche emendamento di carattere tecnico, allo scopo di armonizzare la normativa in questione con quella relativa alle altre categorie di professionisti che debbono svolgere un periodo di

tirocinio prima di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta da tenersi non prima che la I Commissione abbia espresso il proprio vincolante parere.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 6 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO